Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli

PP07 - Prevenzione in edilizia e agricoltura

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025

Regione Emilia-Romagna

COSTRUIAMO SALUTE
IL PIANO DELLA PREVENZIONE 2021-2025
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2021-2025
DGR 2144/2021

Programma Predefinito (PP) 07 – Prevenzione in edilizia e agricoltura
Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale cura della persona, salute e welfare
Giuseppe Diegoli Responsabile Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Mara Bernardini Responsabile Area Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro
Maria Teresa Cella Area Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, Responsabile regionale PP07

Gruppo di lavoro
Fausto Barezzi SPSAL AUSL Parma
Milena Bassoli SPSAL AUSL Reggio Emilia
Marco Cacchi SPSAL AUSL Ferrara
Massimo Donati SPSAL AUSL Romagna
Alberto Liverani SPSAL AUSL Romagna
Paolo Morelli SPSAL AUSL Bologna
Paola Poli SPSAL AUSL Imola
Giovanni Saracino SPSAL AUSL Romagna
Arcangela Sampaoli SPSAL AUSL Romagna
Francesca Sormani SPSAL AUSL Piacenza (coordinatore)
Silvano Toscano SPSAL AUSL Modena

Con il contributo
Assessorato Agricoltura, Settore competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione
Regione Emilia-Romagna e Associazioni datoriali e sindacali regionali

Prima edizione
Stampa: Tipografia La Grafica srl, maggio 2023
Grafica: tracce.com
Impaginazione: Tipografia La Grafica srl

Sommario

Premessa 3

Trattore definizione e caratteristiche 4

Requisiti di sicurezza dei trattori 5

1. Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento o "struttura di protezione" (telaio) 6
2. Sistema di ritenzione del sedile del conducente e del passeggero (cinture di sicurezza) 6
3. Protezione di elementi mobili 7
4. Protezioni di parti calde 7
5. Accesso al posto di guida 9

Adeguamento ai requisiti di sicurezza 8

1. Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento o "struttura di protezione" 8
2. Sistema di ritenzione del sedile del conducente e del passeggero 9
3. Protezione di elementi mobili 11
4. Protezioni di parti calde 12
5. Accesso al posto di guida 12

Valutazione del rischio 13

Il ribaltamento trasversale e longitudinale 13

Indicazioni per limitare il rischio di ribaltamento 15

Informazione, formazione e addestramento 16

Guida del trattore 18

Manutenzione 19

Persona competente: definizione 21

Pittogrammi 22

Usato: vendita noleggio o concessione in uso 24

A. Vendita diretta a utilizzatori 25

B. Cessione a soggetti NON utilizzatori 25

Fuori uso 26

Casi particolari 27

Trattori equipaggiati con caricatori frontali muniti di forche o pinze 27

Carrelli semoventi a braccio telescopico telehandler 28

Trattori agricoli e forestali dotati di strutture per la protezione del conducente dagli agenti atmosferici 29

Trattori agricoli utilizzati per effettuare i trattamenti fitosanitari 29

Lista di controllo 30

Attestazioni relative agli interventi effettuati (fac simili) 32

Bibliografia 44

Remo Schiavi

Premessa

La seguente buona pratica è relativa a tutte le aziende agricole che fanno uso di trattori agricoli, siano esse di grandi o piccole dimensioni, con o senza lavoratori.

Infatti, anche i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, citati nell'articolo 21 del D.Lgs 81/08, *devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III capo I – "uso delle attrezzature di lavoro"*.

Il presente documento richiama quindi gli articoli del D.Lgs 81/08 TITOLO III "uso delle attrezzature di lavoro" riferiti in particolare ai trattori agricoli o forestali.

Trattore definizione e caratteristiche

Secondo il REGOLAMENTO (UE) N. 167/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli *agricoli e forestali* per «trattore» si intende: *qualsiasi veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6 km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzature agricole o forestali; può essere equipaggiato per il trasporto di carichi in ambito agricolo o forestale e/o essere munito di uno o più sedili per passeggeri*;

Il trattore deve rispettare il requisito di riconoscibilità e di univoca identificazione di ogni esemplare. Questo risultato è ottenibile dalla lettura del numero del telaio e di motore stampigliati in modo indelebile sulla macchina.

I trattori, prima della loro commercializzazione, vengono omologati; l'omologazione oltre a riguardare aspetti correlati alla circolazione stradale prende in considerazione anche il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute. L'omologazione viene effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da un'altra autorità di omologazione statale riconosciuta, all'interno dei paesi dell'Unione Europea.

Il trattore è dotato di:

- targa (per la circolazione stradale);
- carta di circolazione;
- allegato tecnico che riporta una serie di dati tecnico-costruttivi molto importanti ai fini della classificazione del veicolo immatricolato e del relativo allestimento, permettendone una precisa identificazione, necessaria per l'iscrizione nella categoria più appropriata dei veicoli circolanti. Ulteriori dati riportati sull'allegato tecnico riguardano la categoria del gancio di traino e il relativo carico verticale massimo ammesso.
  L'allegato tecnico è parte integrante della carta di circolazione;
- manuale di uso e manutenzione.

Requisiti di sicurezza del trattore

I trattori agricoli o forestali in uso in azienda, devono essere provvisti di requisiti di sicurezza: qualora dovessero mancare, il D.Lgs. 81/08 al Titolo III stabilisce fra i vari obblighi, quello di adeguarli a specifici requisiti di sicurezza dell'allegato V del decreto stesso.

I principali punti da verificare in un trattore sono:

1. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO O "STRUTTURA DI PROTEZIONE" (TELAIO)

Tutti i trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli devono essere dotati di struttura di protezione, sufficientemente rigida, che in caso di capovolgimento del veicolo ha lo scopo di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l'operatore.
La struttura di protezione nei suoi elementi essenziali si compone di:

- un telaio a due o quattro montanti e di un dispositivo di attacco;
- una cabina.

Allo stato delle conoscenze attuali, per i trattori agricoli o forestali, i principali sistemi di prevenzione a fronte del pericolo di ribaltamento dei trattori agricoli o forestali sono essenzialmente rappresentati da strutture di protezione di tipo passivo, cioè finalizzate a limitare l'entità del danno a carico del conducente in caso di incidente piuttosto che impedire l'evento pericoloso. Queste strutture di protezione si basano sul principio di preservare un determinato "volume di sicurezza" o "zona libera", mantenendo l'operatore al suo interno durante il capovolgimento del veicolo. In tal modo, il rischio per l'operatore di essere schiacciato tra le parti costituenti il trattore (e/o la struttura di protezione stessa) ed il suolo può essere ragionevolmente escluso.

2. SISTEMA DI RITENZIONE DEL SEDILE DEL CONDUCENTE E DEL PASSEGGERO (CINTURE DI SICUREZZA)

Tutti i trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli devono essere dotati di un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza) del conducente e del passeggero (se provvisti anche di sedile del passeggero).
Il sistema di ritenzione deve essere fissato saldamente a determinati punti di ancoraggio posizionati:

- sul sedile di guida in caso di trattori dotati di sedile mobile, ossia progettato per consentire la possibilità di movimenti in senso verticale e/o longitudinale e/o rotazionale (sedili ammortizzati e/o regolabili in altezza e/o longitudinalmente e/o girevoli);
  In caso di sedile mobile è indispensabile che la cintura di sicurezza sia ancorata alla parte mobile del sedile.
- sul sedile o in altre parti fisse del trattore laddove il trattore stesso sia dotato di sedile fisso (sedile per il quale non è stata prevista la possibilità di movimenti di qualsiasi tipo).
  Occorre che i punti di ancoraggio siano adeguatamente posizionati e affidabili in termini di resistenza alle tensioni cui sono soggetti tali punti in caso di ribaltamento.

Nel caso di attacco della cintura direttamente sul sedile, affinché il sistema cintura possa essere efficace, occorre che il sedile sia:

- predisposto con punti di ancoraggio per cinture di sicurezza;

- adeguatamente fissato al telaio del trattore (struttura portante) attraverso una specifica piastra di ancoraggio o altro sistema idoneo ed affidabile.

La tipologia di cintura più utilizzata è quella addominale a due punti di attacco, che sia allacciata sulla zona pelvica per assicurare la trattenuta durante le condizioni di funzionamento e di ribaltamento. La cintura comprende una qualunque fibbia, un regolatore di lunghezza, un riavvolgitore e sistemi per fissarla a un ancoraggio.

3. PROTEZIONE DI ELEMENTI MOBILI

Gli elementi mobili accessibili del trattore che possono potenzialmente rappresentare una fonte di pericolo in caso di contatto meccanico non intenzionale sono riconducibili essenzialmente a:

1.1 presa di potenza posteriore;
1.2 presa di potenza anteriore;
1.3 cinghie per la trasmissione del moto (ad es. alternatore, dinamo, ventola), ventola del sistema di raffreddamento e altre parti in movimento.

Gli elementi mobili devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

4. PROTEZIONI DI PARTI CALDE

Nel trattore vi sono parti la cui superficie esterna raggiunge temperature superiori a 80 °C con conseguente pericolo di ustione per contatto cutaneo. Tali parti possono essere essenzialmente ricondotte a:

- superfici esterne dei componenti del sistema di scarico dei gas (silenziatore, collettore, ecc.);
- superfici esterne dei cilindri e delle testate.

Altre superfici calde possono essere costituite dalle superfici esterne delle parti componenti della scatola del cambio e della frizione. Tuttavia in tali componenti non sempre sono raggiunte temperature limite che possono comportare pericolo di ustione (80 °C).

5. ACCESSO AL POSTO DI GUIDA

Il trattore deve essere dotato di opportuni mezzi di accesso al posto di guida con caratteristiche antiscivolo riconducibili a gradini, scalette, maniglie e corrimani.
Svariati infortuni sono dovuti a cadute dell'operatore nelle fasi di salita o discesa dal mezzo, specie in particolari condizioni ambientali, in presenza di fango, pioggia o neve.

Una parte rilevante degli esemplari di trattori attualmente in esercizio, soprattutto quelli particolarmente datati, risultano sprovvisti di tali requisiti di sicurezza ne deriva l'obbligo di adeguamento.

Adeguamento ai requisiti di sicurezza

1. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO O "STRUTTURA DI PROTEZIONE"

La struttura di protezione, deve essere individuabile e riconducibile ad una delle seguenti tipologie:

a) omologata per lo specifico modello di trattore ed installata su di esso fin dalla prima immatricolazione;
b) conforme alla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 49 del 1981;
c) rispondente alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento;
d) conforme alla linea guida nazionale INAIL;
e) progettato ad hoc per il modello di trattore in esame.

a) omologata per lo specifico modello di trattore ed installata su di esso fin dalla prima immatricolazione.

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia dotata di targhetta recante le seguenti iscrizioni:

- marchio di fabbrica o commerciale;
- marchio di omologazione;
- numero di serie della struttura di protezione;
- marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata.

Laddove la targhetta sia assente è necessario dare prova documentale che il trattore è stato dotato fin dall'origine di struttura di protezione. A tal fine è possibile fare riferimento ad una delle seguenti documentazioni:

- carta di circolazione;
- istruzioni per l'uso originali del trattore;
- dichiarazione del fabbricante del trattore.

In aggiunta a quanto sopra è necessario che l'utente sottoscriva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale attesti che la struttura di protezione attualmente presente sul trattore è quella originale e che non vi sono state apportate modifiche.

In tale evenienza non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore.

b) conforme alla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 49 del 1981.

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario acquisire il certificato della ditta costruttrice e installatrice della struttura di protezione secondo la circolare o in alternativa il possessore sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale attesta che la struttura di protezione attualmente presente sul trattore è conforme alle indicazioni previste dalla predetta circolare.

Si rappresenta che l'installazione di struttura di protezione di cui trattasi non è più consentita a far data dal 28 febbraio 2007.

A seguito dell'installazione della struttura di protezione, non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore;

c) rispondente alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento.

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia dotata di targhetta recante le seguenti iscrizioni:

- marchio di fabbrica o commerciale;
- marchio di omologazione;
- numero di serie della struttura di protezione;
- marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura di protezione è destinata.

Laddove la targhetta sia assente è necessario che la struttura di protezione sia accompagnata da una documentazione prodotta dal costruttore nella quale sia dichiarato che questa ha superato le prove previste dalle direttive comunitarie

ovvero codici OCSE di riferimento e sia indicato marchio e tipo, o tipi, dei trattori ai quali la struttura è destinata o in alternativa che detta struttura sia riportata sulla carta di circolazione del trattore.

d) conforme alla linea guida nazionale INAIL

"Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 - L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali".

Ai fini della individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia accompagnata della dichiarazione di conformità e di corretta installazione (allegati III e IV).

L'installazione di strutture di protezione descritte nei punti **c** e **d** è possibile su:

- *trattori sprovvisti fin dall'origine di struttura di protezione;*
- *trattori omologati e dotati di dispositivo di protezione fin dall'origine, ma allo stato attuale sprovvisti del dispositivo stesso.*

L'installazione di una struttura di protezione rispondente alle direttive comunitarie ovvero ai codici OCSE di riferimento oppure ai requisiti previsti nella linea guida INAIL è ammessa solo nel caso in cui la struttura di protezione originaria, conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore, non sia più commercialmente disponibile. L'indisponibilità commerciale deve essere:

- espressamente dichiarata dal costruttore del trattore (allegato V). Una struttura di protezione è considerata commercialmente non disponibile anche nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra non sia prodotta dal costruttore del trattore entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'utente;

ovvero

- espressamente indicata in un documento ufficiale del costruttore del trattore (es. listino prezzi dei ricambi aggiornato, catalogo ricambi aggiornato, ecc. In tal caso è necessario che l'utente sottoscriva l'indisponibilità commerciale tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (allegato VI).

La struttura di protezione deve essere dello stesso tipo della struttura originaria riconosciuta in sede di omologazione del trattore.

A seguito dell'installazione della struttura di protezione, non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore.

e) progettato ad hoc per il modello di trattore in esame.

Ai fini dell'individuazione della struttura di protezione è necessario che questa sia riportata sulla carta di circolazione del trattore;

2. SISTEMA DI RITENZIONE DEL SEDILE DEL CONDUCENTE E DEL PASSEGGERO

La cintura di sicurezza deve essere individuabile e riconducibile ad una delle seguenti tipologie:

a) cintura di sicurezza installata dal costruttore del trattore fin dalla prima immatricolazione o successivamente;
b) cintura di sicurezza installata conformemente alla linea guida nazionale INAIL;
c) Installazione di cinture di sicurezza mediante l'utilizzo di appositi kit per la realizzazione di adeguati punti di attacco per cinture di sicurezza da applicarsi ai sedili.

a) cintura di sicurezza installata dal costruttore del trattore fin dalla prima immatricolazione o successivamente.

Ai fini della individuazione della corretta installazione della cintura di sicurezza è necessario dare prova documentale che la cintura di sicurezza è stata installata dal costruttore del trattore. A tal fine è possibile fare riferimento ad una delle seguenti documentazioni:

- istruzioni per l'uso originali del trattore;
- dichiarazione del costruttore del trattore.

A seguito dell'installazione della cintura di sicurezza non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore

b) cintura di sicurezza installata conformemente alla linea guida nazionale INAIL

"Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 - L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente".

Ai fini della individuazione della corretta installazione della cintura di sicurezza è necessario:

- *nel caso di installazione di sola cintura di sicurezza* in punti di attacco già previsti dal costruttore del trattore/sedile ovvero, in caso di sedili fissi, in punti di attacco appositamente realizzati sia redatta, a cura del soggetto che ha effettuato l'intervento, una dichiarazione di corretta installazione (allegato cinture).

A seguito dell'installazione della cintura di sicurezza non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore;

- *nel caso di installazione di cintura di sicurezza attraverso la sostituzione del sedile*
  sia redatta, a cura del soggetto che ha effettuato l'intervento, una dichiarazione di corretta installazione del sedile corredata da una documentazione prodotta dal costruttore del sedile attestante la presenza sul sedile di adeguati punti di attacco per cinture di sicurezza.

A seguito dell'installazione del sedile non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore.

c) Installazione di cinture di sicurezza mediante l'utilizzo di appositi kit per la realizzazione di adeguati punti di attacco per cinture di sicurezza da applicarsi ai sedili.

È necessario che sia redatta, a cura del soggetto che ha effettuato l'intervento, una dichiarazione di corretta installazione del kit corredata da una documentazione prodotta dal costruttore dello stesso nella quale sia indicata la rispondenza ai codici OCSE di riferimento ovvero ad altre norme tecniche che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (es. ISO 3776) e il tipo sedile su cui il kit può essere installato.

A seguito dell'installazione della cintura di sicurezza non è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione del trattore

Installazioni di cintura di sicurezza che prevedono la sostituzione del sedile con modalità differenti dalle tipologie sopra rappresentate devono sottostare alle procedure necessarie ai fini della loro trascrizione sulla carta di circolazione del trattore.

I punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza come indicato nelle Linee Guida Inail, devono essere collocati in maniera tale che la loro posizione non subisca modifiche durante la deformazione della struttura di protezione in caso di ribaltamento e comunque sempre all'interno dell'area tratteggiata evidenziata sotto.

I punti di ancoraggio B1 e B2 devono trovarsi ad una distanza orizzontale dal piano di simmetria longitudinale del sedile maggiore di 175 mm e inferiore a 350 mm.

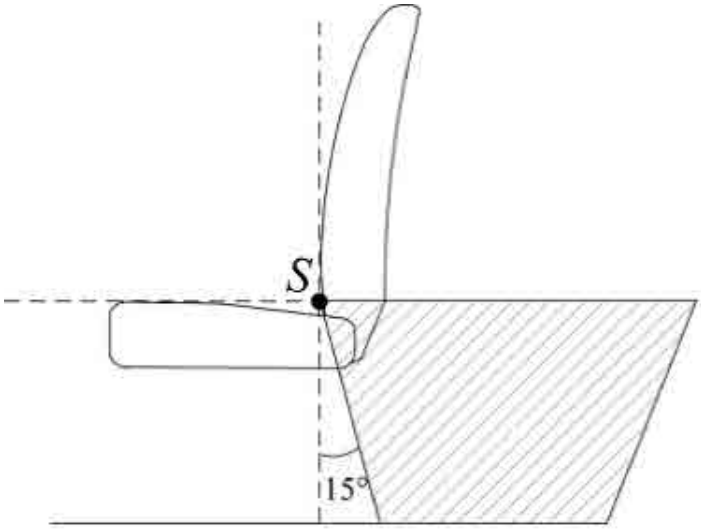

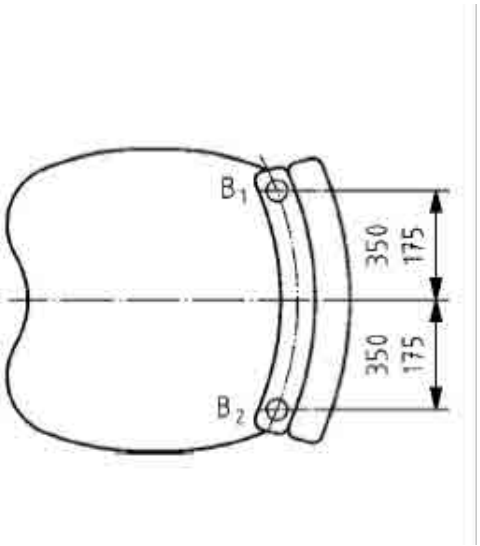

3. PROTEZIONE DI ELEMENTI MOBILI

Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta;
- non devono provocare rischi supplementari;
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro;
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

Le protezioni devono essere fissate solidamente. Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura e non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
Un unico dispositivo di protezione può proteggere vari punti pericolosi. Tuttavia, ulteriori dispositivi di protezione devono essere montati qualora sotto un singolo dispositivo di protezione si trovino dispositivi di regolazione, di manutenzione o di soppressione di radiodisturbi che possono essere manipolati soltanto a motore in moto.

a) Protezione della presa di potenza posteriore e anteriore

L'eventualità da scongiurare assolutamente è l'impigliamento e il conseguente avvolgimento attorno al terminale della presa di potenza ai danni dell'operatore a causa, spesso, di abbigliamento inadatto al lavoro o a causa di manovre azzardate.
La presa di potenza deve essere munita di apposita protezione fissata sul trattore che ne ricopra almeno la parte superiore e i due lati. La protezione deve essere progettata e realizzata in modo da non intralciare o rendere disagevoli l'uso e la manutenzione del trattore. La manutenzione si deve poter effettuare senza rimuovere la protezione. I materiali impiegati devono poter resistere alle intemperie, conservare le loro caratteristiche meccaniche a bassa temperatura ed essere sufficientemente resistenti. La protezione non deve presentare punte o spigoli taglienti.

La quota minima di sovrapposizione della protezione fissata sul trattore e la presa di potenza deve essere di 50 mm.
Inoltre, la presa di potenza deve essere dotata di una protezione supplementare "codolino" non rotante che la copra interamente quando non utilizzata.

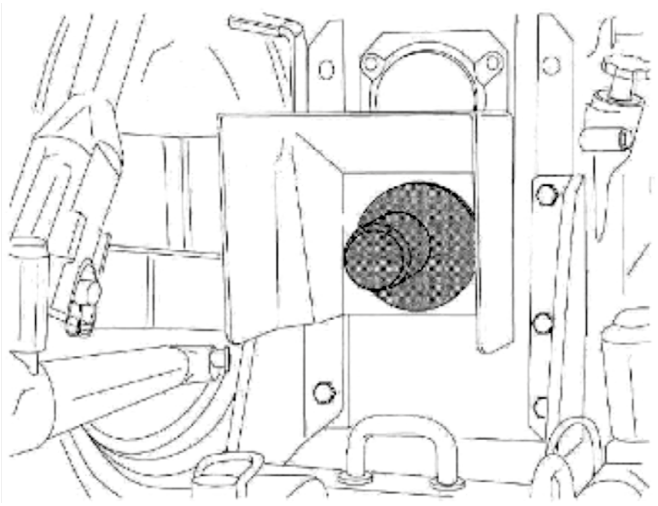

b) Protezione delle cinghie per la trasmissione del moto, della ventola del sistema di raffreddamento e di altre parti in movimento

Le cinghie per la trasmissione del moto (ad es. all'alternatore, alla dinamo, alla ventola, ecc.), la ventola del sistema di raffreddamento ed altri organi in movimento accessibili (es. manovellismi, tratti terminali di alberi ecc.) possono rappresentare un punto potenzialmente pericoloso della trattrice.

Il rischio è legato al contatto "accidentale" con organi in movimento che quindi, vanno segregati ossia dotati di protezioni progettate, costruite e posizionate in modo da impedire che parti del corpo raggiungano le zone pericolose.

Possono essere utilizzate protezioni rigide non forate o griglie (caso in cui sia necessario il passaggio dell'aria o quando devono essere effettuati frequenti controlli visivi) aventi caratteristiche tali da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra i punti di cesoiamento e le dita/mani/braccia.

4. PROTEZIONI DI PARTI CALDE

Le misure da adottare per garantire la protezione contro il contatto non intenzionale con le parti calde che possono comportare un potenziale rischio di ustione sono le seguenti:

- appropriato posizionamento del silenziatore lontano dall'accesso al posto di guida e applicazione di una protezione delle componenti del sistema di scarico dei gas esausti che impedisca il contatto diretto tra l'operatore e la superficie calda;
- applicazione di una protezione che impedisca il contatto diretto tra l'operatore e la superficie calda del cilindro e della testata;
- applicazione di una protezione che impedisca il contatto diretto tra l'operatore e la superficie calda della scatola del cambio e della frizione. L'applicazione della suddetta protezione deve essere valutata caso per caso in relazione al raggiungimento delle temperature superficiali di ustione, alla disponibilità sul trattore di punti di attacco della protezione e alla possibile interferenza della stessa con i comandi del trattore.

In tutti i predetti casi possono essere utilizzate protezioni rigide non forate o griglie in materiale idoneo e aventi caratteristiche tali da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra i punti caldi e le dita/mani/braccia.

Le protezioni devono essere progettate e realizzate in modo da non intralciare o rendere disagevoli l'uso e la manutenzione del trattore e non devono presentare punte o spigoli taglienti.

Devono essere protette tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per salire e che possono essere involontariamente toccate.

5. ACCESSO AL POSTO DI GUIDA

Gradini e scalette

Il trattore deve essere dotato di opportuni mezzi di accesso al posto di guida se la distanza verticale della piattaforma del posto di guida rispetto al livello del suolo supera i 550 mm.

Nei trattori cingolati i cingoli e i pattini dei cingoli possono essere utilizzati come gradini d'accesso se è previsto un supporto con tre punti di contatto per l'operatore. Se il cingolo è utilizzato come gradino la distanza verticale dal cingolo alla piattaforma di guida non deve essere superiore a 500 mm.

Corrimano/maniglie

Sul trattore devono essere installati corrimani o maniglie in modo tale da garantire all'operatore tre punti di appoggio/presa durante le fasi di accesso o di uscita dal posto di guida.

Valutazione del rischio

Le principali e più frequenti "situazioni pericolose" che si verificano nella guida di un trattore agricolo, sono perdita di aderenza anteriore e posteriore, slittamento laterale, ribaltamento trasversale o longitudinale, rotolamento.

Come conseguenza si possono verificare danni all'operatore dovuti a:

- caduta dal trattore;
- schiacciamento;
- urto contro ostacoli esterni;
- urto contro la struttura del trattore;
- caduta dentro corsi d'acqua.

Gli elementi che possono avere un ruolo nel verificarsi delle suddette situazioni pericolose sono riconducibili a:

1. contesto ambientale elevata pendenza, condizioni del terreno (bagnato, sconnesso, cedevole), presenza di fossi/canali, ridotti spazi di manovra...
2. caratteristiche del trattore (non adeguata al contesto ambientale e/o all'attrezzatura applicata, zavorre inadeguate, carreggiata stretta o posizione alta del baricentro, pneumatici usurati, inaffidabilità del mezzo.)
3. caratteristiche dell'attrezzatura collegata, sovraccarico per la trattrice, inidoneo accoppiamento trattrice-attrezzatura, carico oscillante, carico laterale...
4. modalità di movimento del mezzo elevata velocità, senso di marcia, manovre brusche, modalità di attraversamento di un pendio...
5. attività del conducente sottovalutazione rischi ambientali, distrazione, errore di manovra, poca esperienza, confidenza, perdita di controllo per malore...

per l'uso in sicurezza, vanno valutate

- le condizioni del luogo di lavoro e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego;
- i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature in uso.

IL RIBALTAMENTO TRASVERSALE E LONGITUDINALE

Le disposizioni di legge, quando affrontano i problemi legati alla stabilità dei trattori agricoli o forestali, si riferiscono essenzialmente al rischio di «ribaltamento» inteso come una rotazione trasversale o longitudinale o in una direzione combinata fra le due, superiore ai 90° nominali.
Per meglio comprendere il fenomeno del ribaltamento dei trattori agricoli o forestali e per individuare le caratteristiche strutturali che lo influenzano è utile analizzare separatamente il pericolo di ribaltamento trasversale da quello longitudinale.

La stabilità trasversale e il relativo pericolo di ribaltamento

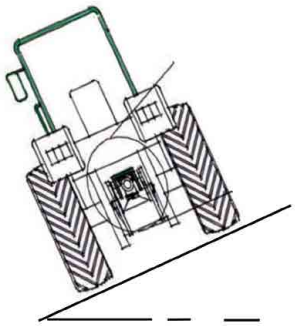

La stabilità trasversale è quella in direzione perpendicolare a quella di marcia.
Quando essa viene a mancare, si può verificare:

- perdita di aderenza e slittamento;
- rovesciamento laterale ed eventuale rotolamento.

Il pericolo di ribaltamento trasversale può manifestarsi con maggiore frequenza quando:

- si lavora in terreni con eccessiva pendenza o asperità;
- si effettuano manovre brusche anche in condizioni difficoltose (terreni fangosi);
- si verifica un cedimento del terreno soprattutto in vicinanza delle banchine stradali o fossi;
- si verifica uno sbilanciamento del carico o delle attrezzature portate per il loro non corretto collegamento;
- si affrontano curve a velocità troppo elevate;
- si trasportano carichi oscillanti o con il baricentro sensibilmente spostato rispetto al piano mediano longitudinale del trattore;
- per improvvisa rottura e/o foratura del pneumatico posto a valle.

Stabilità longitudinale e relativo pericolo di ribaltamento

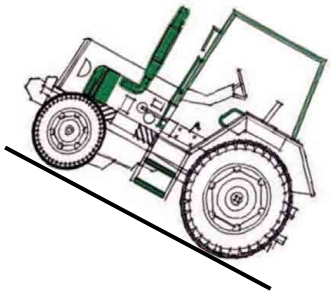

La stabilità longitudinale è quella relativa alla direzione di marcia.
Se essa viene a mancare si può avere il sollevamento di uno degli assali del trattore.
Secondo l'entità di tale fenomeno, le conseguenze possono essere:

- perdita di aderenza delle ruote anteriori o posteriori;
- ribaltamento.

Il pericolo di ribaltamento longitudinale può manifestarsi con maggiore frequenza quando:

- si è in presenza di un sovraccarico del trattore causato dalle attrezzature portate;
- si richiede uno sforzo eccessivo di traino;
- si percorrono le salite/discese con il carico rivolto a valle.

INDICAZIONI PER LIMITARE IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO

Di seguito vengono elencate alcune indicazioni da tenere presenti nell'impiego del trattore al fine di prevenire il ribaltamento trasversale e longitudinale:

Ribaltamento laterale/trasversale

- Regolare, ove possibile, la carreggiata nella posizione più larga;
- Adeguare la velocità alle condizioni d'impiego;
- Eseguire manovre con sterzate ampie e velocità ridotta;
- Con caricatore frontale, tenere la benna ed il carico nella posizione più bassa possibile;
- Su terreno in pendenza e con attrezzi montati lateralmente, mantenere gli attrezzi sul lato a monte;
- Durante gli attraversamenti di un pendio, tenere l'attrezzatura portata nella posizione più bassa possibile;
- Mantenersi a debita distanza dai bordi di fossati/canali,
- Lavorare preferibilmente lungo la direzione perpendicolare alla linea di livello sia in salita che in discesa (a rittochino) piuttosto che in senso longitudinale.

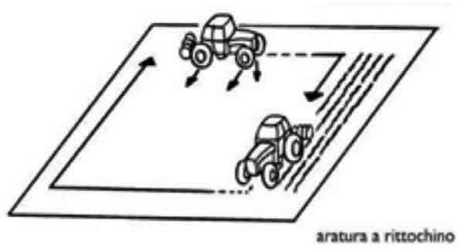

Ribaltamento longitudinale (impennamento)

- Utilizzare la barra di traino approvata dal costruttore del trattore, con perno che la blocca in posizione;
- Utilizzare le zavorre frontali previste dal costruttore del trattore;
- Trainare o portare attrezzature adeguate al caratteristiche del trattore;
- Con un carico posteriore, partire lentamente poi aumentare gradualmente la velocità;
- Con un carico posteriore, risalire il pendio in retromarcia e scendere a marcia avanti;
- Con un carico frontale, scendere il pendio in retromarcia e salire a marcia avanti;
- Scendere il pendio con la marcia innestata, mai con frizione disinnestata o trasmissione in neutro;
- Inserire sempre le 4 ruote motrici;
- Durante gli spostamenti, tenere l'attrezzatura portata nella posizione più bassa possibile.

Informazione, formazione e addestramento

La formazione e la professionalità sono elementi di fondamentale importanza al fine di prevenire il verificarsi di infortuni.

È opportuno che il datore di lavoro adotti specifiche misure organizzative tenendo conto dei seguenti aspetti:
- i conducenti dei trattori devono avere un'adeguata formazione ed addestramento nell'uso delle macchine (oltre al possesso della patente B per la circolazione su strada pubblica);
- i trattori devono essere utilizzati in modo conforme all'informazione, formazione ed addestramento ricevuti;
- i trattori devono essere utilizzati in modo conforme alle indicazioni riportate nei relativi manuali di uso e manutenzione;
- non devono essere apportate sulle attrezzature modifiche di propria iniziativa;
- non devono essere trasportate persone su trattori a meno che non sia installato sedile per passeggero. Considerato che nella maggioranza dei trattori in servizio non è garantita la protezione del passeggero in caso di capovolgimento (vedi manuale d'uso e manutenzione del trattore) la presenza del passeggero è consentita solo in caso di circolazione su strada pubblica. In tale evenienza, il divieto di trasporto del passeggero in campo deve essere richiamato tramite un avviso di sicurezza apposto sul sedile o nelle immediate vicinanze;
- prevedere idonee istruzioni affinché non vengano effettuati lavori difficili in stato di affaticamento fisico e psicofisico;
- evitare che si inneschino situazioni di imprudenza, di sottovalutazione del rischio e di troppa confidenza con il mezzo meccanico.

Nell'ambito degli obblighi relativi alla formazione e informazione il datore di lavoro provvede, affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzatura di lavoro, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

Inoltre deve provvedere altresì a informarli sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Se le attrezzature richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, i lavoratori devono ricevere una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle stesse in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato con l' *Accordo 22 febbraio 2012* le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
I trattori agricoli o forestali e i carrelli elevatori con braccio telescopico sono alcune delle attrezzature individuate nell'*Accordo 22 febbraio 2012*, ne consegue che lo stesso, ne regolamenta la specifica "abilitazione".

Il Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di **trattori agricoli o forestali** è composto da:
1. modulo giuridico normativo (1 ora);
2. modulo tecnico (2 ore);
3. moduli pratici: modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
   modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore).

Al termine dei due moduli teorici viene svolta una prova intermedia di verifica: il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove per i trattori a ruote e di almeno 2 delle prove per i trattori a cingoli.
L'abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore.

Il Corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo in particolare **carrelli semoventi a braccio telescopico** è composto da:

1. modulo giuridico normativo (1 ora);
2. modulo tecnico (7 ore);
3. modulo pratico: (4 ore).

Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prova intermedia di verifica, il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove per i carrelli semoventi a braccio telescopico.
L'abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di durata minima di 4 ore.

TABELLA RIASSUNTIVA

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO *	Corso di formazione	Corso di aggiornamento
Lavoratori incaricati all'uso del trattore DOPO il 31/12/2017	Da effettuare prima dell'uso del trattore	entro 5 anni dall'avvenuta formazione

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO * già incaricati all'uso del trattore al 31 DICEMBRE 2017	Corso di formazione	Corso di aggiornamento
Lavoratori GIÀ incaricati all'uso del trattore, ma SENZA requisiti (esperienza documentata o formazione)	entro il 31/12/19	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
Lavoratori con formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo cioè entro il 31/12/2022
Lavoratori con formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo cioè entro il 31/12/2019
Lavoratori con formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore senza verifica finale di apprendimento)		con verifica di apprendimento entro 24 mesi dall'entrata in vigore cioè entro il 31/12/2019
Lavoratori incaricati all'uso del trattore CON esperienza documentata ** almeno pari a 2 anni.		entro il 13 marzo 2018

***lavoratori del settore agricolo** si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività comprese tra quelle elencate all'art. 2135 c.c.
**** Esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo**

- Si intende almeno pari a due anni
- *I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato* possono documentare l'esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà.
- L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

GUIDA DEL TRATTORE

Per la circolazione stradale dei trattori agricoli sono necessarie almeno le patenti di categoria A1, B così come previsto dall'Art. 124 del nuovo Codice della Strada (vedi anche la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4857 del 22/02/2013 "categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici"):

- con la patente A1, conseguibile all'età di 16 anni, si possono guidare trattori agricoli o forestali, che non superano i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, Codice della Strada (1,60 m. di larghezza, 4 m. di lunghezza e 2,5 m. di altezza; massa complessiva a pieno carico 2,5 t) e non superino la velocità di 40 Km/h;
- con la patente B, trattori agricoli o forestali che superano i limiti prima descritti.

La Legge n. 977/67 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" all'articolo 6, vieta di adibire agli adolescenti (i minori di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni) alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1- il punto 27 cita: *Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica (quindi anche i trattori), nonché i lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.*

Ne deriva che, a colui che non ha ancora compiuto 18 anni di età e che possiede la patente A1 sarà consentito il solo spostamento su strada con trattori ed interdetto l'impiego in campo.
In campo gli potrà essere affidato solamente al compimento dei 18 anni e a seguito di specifica informazione, formazione ed addestramento (abilitazione alla guida).

TABELLA RIASSUNTIVA

ETÀ	PATENTE DI GUIDA	ABILITAZIONE ALLA GUIDA	GUIDA SU STRADA	ATTIVITÀ LAVORATIVA
16 ≤ anni <18	A1	NO	**SI** con limiti	**NO**
16 ≤ anni <18	A1	SI	**SI** con limiti	**NO**
≥18 anni	-	SI	**NO**	**SI**
≥18 anni	A1	NO	**SI** con limiti	**NO**
≥18 anni	A1	SI	**SI** con limiti	**SI**
≥18 anni	B	SI	**SI**	**SI**

L'abilitazione alla guida dei trattori agricoli e forestali e dei carrelli semoventi a braccio telescopico è obbligatoria per tutti i lavoratori, i datori di lavoro i componenti dell'impresa familiare (di cui all'articolo 230-bis del Codice civile), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo incaricati dell'uso di una attrezzatura di lavoro o che ne fanno uso.

Manutenzione

I trattori agricoli o forestali come tutte le attrezzature di lavoro, devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza pertinenti.
A tale scopo risulta necessario intervenire mediante controlli periodici del loro stato di conservazione e di funzionamento.

L' Inail e il Gruppo di Lavoro Nazionale (istituito presso l'Inail) hanno redatto un *"documento tecnico Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali"* in ottemperanza agli obblighi previsti D.Lgs. 81/08 (art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b)) con l'obiettivo di fornire soluzioni organizzative e/o procedurali in grado di supportare gli operatori del settore (datori di lavoro, lavoratori autonomi, ...) nelle attività di mantenimento dei requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali.
Nel documento viene riportato la necessità di intervenire mediante controlli periodici sullo stato di conservazione e di funzionamento dei trattori con frequenza biennale ovvero ogni 1000 ore di utilizzo, e comunque al raggiungimento di uno dei due parametri.
Risulta necessario la necessità di un controllo straordinario ogni volta che si verificano eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza nell'uso del trattore.

I controlli devono essere effettuati da *persona competente*.
La norma non definisce il soggetto abilitato ad effettuare gli interventi di riparazione e/o manutenzione ma richiede esclusivamente che sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
È pertanto legittimo che fra le persone competenti possa essere incluso il datore di lavoro che esegue autonomamente e/o con proprio personale qualificato i lavori di manutenzione riservando a soggetti esterni quelle operazioni che richiedono attrezzature e/o conoscenze specialistiche non disponibili in azienda.

I risultati dei controlli devono essere opportunamente registrati sul registro di controllo (allegato manutenzione).
Il registro di controllo deve essere corredato della necessaria documentazione di supporto atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento effettuato ai criteri previsti dal presente documento (ad esempio documenti fiscali relativi agli interventi effettuati, schede tecniche dei pezzi di ricambio utilizzati, ecc.).

La sostituzione di componenti del trattore che sono state oggetto di omologazione deve essere effettuata con parti di ricambio conformi al tipo omologato.

Il documento inoltre, prende in considerazione i diversi componenti del trattore oggetto di controllo:
- Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;
- Protezioni di elementi mobili;
- Protezioni di parti calde;
- Dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato;
- Dispositivi di accoppiamento anteriore e posteriore per macchine operatrici portate con attacco a tre punti;
- Zavorre;
- Organi di propulsione e di sostegno;
- Freni;
- Silenziatore;
- Accesso al posto di guida;
- Comandi;
- Parabrezza ed altri vetri;
- Sedile del conducente;

- Sedile del passeggero;
- Dispositivo retrovisore;
- Tergicristallo;
- Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa;
- Dispositivo di sterzo;
- Segnalatore Acustico;
- Batteria;
- Cofani e parafanghi;
- Serbatoio di carburante liquido.

In riferimento ad esempio al dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, i controlli devono essere di natura sia visiva che funzionale, allo scopo di rilevare eventuali difetti dei singoli componenti costituenti il dispositivo (generalmente lamiere e tubolari profilati e/o laminati) e dei giunti saldati (con particolare riguardo a corrosione, cricche, ammaccature non trascurabili, tagli, ecc.).
In particolare, tali controlli devono riguardare i seguenti aspetti:

1. presenza di fenomeni corrosivi in atto;
2. presenza di cricche individuabili tramite analisi visiva;
3. presenza di deformazioni di natura plastica;
4. serraggio dei collegamenti filettati (viti e bulloni);
5. parti strutturali non metalliche.

Persona competente definizione

I documenti tecnici Inail riferiscono che agli adempimenti relativi all' "ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA" e alla "MANUTENZIONE" può provvedere "persona competente".

Persona competente: persona che per istruzione di base e per esperienza ha sufficienti conoscenze nel campo della tecnologia applicata ai trattori agricoli o forestali, delle linee di indirizzo applicabili alle suddette attrezzature di lavoro e delle regole generalmente riconosciute dall'evoluzione della tecnica per eseguire controlli di sicurezza, inoltre è in possesso delle specifiche conoscenze richieste per l'effettuazione dei controlli previsti nel presente documento. A tale scopo la persona competente può avvalersi di specifici percorsi formativi appositamente definiti. In tale ambito, fatta salva la necessità di possedere le conoscenze di cui sopra e fermo restando altre figure professionali, a titolo di esempio, può essere considerata persona competente quella in possesso dei requisiti tecnico professionali individuati al comma 2 dell'articolo 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Pittogrammi

I pittogrammi di sicurezza, sono figure, segni, simboli con funzione segnaletica avvertono l'operatore della presenza nella macchina o impianto di un potenziale pericolo causato dalla attrezzatura stessa o da organi lavoratori da lui stesso azionati.

Sono applicati in prossimità della zona di pericolo della macchina o della attrezzatura.
La norma relativa alla segnaletica dei trattori agricoli è la ISO/DIS 11684

Di seguito alcuni pittogrammi dei trattori agricoli e forestali tratti dalla norma ISO 11684.

Pericolo di schiacciamento da ribaltamento

Non affrontare pendenze con macchina priva di Roll-Bar

Pericolo di schiacciamento da ribaltamento

Alzare e bloccare il Roll-Bar abbattibile in posizione verticale

Pericolo di schiacciamento da ribaltamento

Indossare la cintura di sicurezza

Pericolo di schiacciamento

Mantenere la distanza di sicurezza

Pericolo di schiacciamento

Mantenere la distanza di sicurezza dalla macchina in funzione

Pericolo di schiacciamento

Non sostare sotto il caricatore frontale del trattore

Pericolo di lesioni da taglio alle dita o alle mani

Non avvicinarsi alla macchina prima che tutti gli organi non siano fermi

Pericolo

Investimento, se il conducente sale/scende con mezzo in movimento

Pericolo di caduta

Non sollevare persone con il caricatore frontale

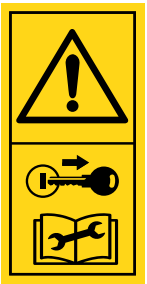

Pericolo

Spegnere il motore, togliere la chiave e leggere il manuale prima di effettuare lavori di riparazione o manu-tenzione

Pericolo

Leggere il manuale di istruzioni per l'uso

Fluidi in pressione: prima di eseguire operazioni sulla macchina leggere il manuale di istruzioni

Pericolo da inalazione di gas di scarico.

Non usare la macchina in locali chiusi o privi di sufficiente aerazione

Pericolo

Non trasportare persone sedute sui parafanghi della macchina

Pericolo

Accertarsi del senso di rotazione e del numero di giri della PDP prima di inserirvi l'albero di trasmissione

Pericolo di impigliamento e trascinamento.

Non avvicinare le mani all'albero di trasmissione della presa di forza (PTO)

Pericolo di impigliamento

Non avvicinare le mani alle cinghie di trasmissione

Pericolo di impigliamento

Non avvicinare le mani alle pale della ventola

Pericolo di schiacciamento

Mantenere la distanza di sicurezza dalla macchina in funzione

Pericolo di schiacciamento

Non sostare tra trattore ed attrezzo collegato

Pericolo di cesoiamento

Non avvicinare le mani ad organi meccanici in movimento

Usato: vendita noleggio o concessione in uso

Considerato che il mercato dell'usato rappresenta una quota significativa del mercato totale si ritiene opportuno riferire quanto riportato nelle Linee indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature (Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010 Titolo III del D.Lgs. 81/08) redatte dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome.

Le linee di indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature trattano i vari casi legati alla vendita noleggio o concessione in uso o locazione finanziaria di macchine costruite o messe in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70, c. 1 come ad esempio i trattori agricoli o forestali.

Questi i casi più frequenti che si possono riscontrare nella vendita/cessione dei trattori agricoli:
A. Vendita diretta a utilizzatori;
B. Cessione a soggetti NON utilizzatori;
relativamente alle quali le aziende agricole hanno responsabilità.

A. VENDITA DIRETTA A UTILIZZATORI

Il proprietario di un trattore (es.: datore di lavoro) che lo vende direttamente (senza intermediari) ad un altro utilizzatore (es.: altro datore di lavoro) deve attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza (di cui all'allegato V del D.Lgs 81/08 e smi). Il trattore non deve presentare difformità o carenze di sicurezza.

Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito d'uso. In questi casi cedendo un trattore senza operatore il proprietario deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza e acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l'utilizzo.

B. CESSIONE A SOGGETTI NON UTILIZZATORI

La circolazione di attrezzature di lavoro, non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative. (interpello n. 1/2017 del 13/12/2017)
Quando il proprietario (es.: datore di lavoro) cede un trattore che presenta difformità o carenze di sicurezza a terzi non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto (es.: altro datore di lavoro) e manca l'intenzionalità di reimmettere sul mercato un trattore con eventuali carenze di sicurezza.
In questo caso, l'obbligo di adeguamento e di attestarne la conformità competerà al rivenditore dello stesso: il proprietario (nel caso di conto vendita) o il rivenditore (nel caso di permuta).

Nell'atto di cessione dell'usato, in caso di trattori con carenze, è obbligatorio che il proprietario (es.: datore di lavoro), documenti:

- tipo di macchina e modello;
- numero di matricola;
- nome del costruttore;
- dicitura "La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza".

Di seguito si indicano i casi che possono presentarsi.

B.1. Permuta

Quando il proprietario (es.: datore di lavoro) cede un trattore ad una terza persona (es.: rivenditore) in permuta per nuovo acquisto, al momento della cessione NON è tenuto né all'adeguamento né ad attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
Questi compiti spetteranno al rivenditore al momento della vendita all'utente finale.

B.2. Conto vendita

Quando il proprietario (es.: datore di lavoro) fornisce un trattore ad una terza persona (es.: rivenditore) in conto vendita, rimane proprietario dello stesso fino al momento della sua cessione ad altro utilizzatore finale.
Al momento della vendita ad utente finale il proprietario dovrà attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza (di cui all'allegato V del D.Lgs 81/08 e smi) e il trattore non dovrà presentare difformità o carenze di sicurezza.

B.3. Demolizione

Quando il proprietario (es.: datore di lavoro) fornisce un trattore ad una terza persona (es.: autodemolitore) al fine della demolizione dello stesso, al momento della cessione NON è tenuto né all'adeguamento né ad attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza.
La cessione ai fini della demolizione è un atto irreversibile ed è opportuno venga documentato con apposita certificazione di avvenuta demolizione.

È opportuno che l'attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V dei trattori sia redatta in duplice copia, di cui una trattenuta dal venditore.
L'attestazione può essere corredata da fotografie che ne attestino "lo stato di fatto" del trattore al momento della vendita".

Fuori uso

Qualora in una azienda siano presenti trattori fuori servizio, non rispondenti ai requisiti di sicurezza, il proprietario dovrà dare prova della messa fuori uso di dette attrezzature procedendo in via definitiva a rimuovere dal parco macchine l'attrezzatura dichiarata fuori uso e gli elementi di connessione ai sistemi di alimentazione e parti attive (motori, trasmissioni del moto, pompe, etc.).

In via prioritaria, dette attrezzature devono essere conservate in aree/locali non destinati alla produzione; in subordine le attrezzature dovranno essere conservate in zone delimitate delle aree produttive, imballate e con affissa specifica segnaletica che ne indichi lo stato "fuori uso".

Per i trattori agricoli si dovrà inoltre procedere alla cancellazione dai registri UMA (Utenti Motori Agricoli).

Casi particolari

TRATTORI EQUIPAGGIATI CON CARICATORI FRONTALI MUNITI DI FORCHE O PINZE

Sono utilizzati per la movimentazione di balle o rotoballe.
Il caricatore frontale viene collegato al trattore mediante un telaio di supporto. Questo telaio, fornito dal costruttore del caricatore è specifico per ogni tipologia di caricatore e viene staffato in modo permanente tramite appositi fori presenti sul trattore ad opera dell'assemblatore finale.
Può essere fornito dal costruttore del trattore come primo equipaggiamento; in tal caso la presenza del caricatore viene riconosciuta in sede di omologazione del trattore e sul suo libretto di circolazione sono riportati i riferimenti del modello di caricatore frontale riconosciuto sul trattore.

Diversamente, il costruttore del trattore prevede sul trattore le apposite forature dove collegare all'occorrenza il telaio di supporto del caricatore, ma non riconosce in omologazione alcun modello di caricatore frontale; in tal caso l'utilizzatore potrà acquistare after-market un modello di caricatore frontale presente sul mercato e compatibile col trattore.
Le istruzioni per l'uso del caricatore dovranno specificare su quali trattori si possono assemblare e utilizzare in sicurezza facendo riferimento alle caratteristiche tecniche del trattore oppure, se del caso, a modelli specifici.
Il caricatore frontale è classificato come macchina ai sensi della Direttiva Macchine ed è pertanto marcato CE.

Nel caso di movimentazione di balle o rotoballe è preferibile che siano utilizzati trattori dotati di cabina ROPS o di struttura ROPS (Roll Over Protection Structure) a quattro montanti.

Il Trattore con caricatore frontale, non rientra nel regime delle verifiche periodiche previste dall'articolo 71 del D.Lgs 81/08 e smi.

CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO TELEHANDLER

Da diversi anni a questa parte sono sempre più utilizzati anche in agricoltura, soprattutto per la movimentazione di balle di fieno e per altre svariate attività all'interno dell'azienda agricola.
Si tratta di macchine agricole semoventi, spesso inquadrate anch'esse come trattori agricoli per questioni omologative.
Un sollevatore telescopico può anche essere classificato come macchina ai sensi della Direttiva Macchine in quel caso è pertanto marcato CE.

Può essere equipaggiato con attrezzature ed accessori diversi per compiti specifici: prese di forza, forche, benne, forchino con aghi, pinze per balloni, ganci di sollevamento, sollevatore posteriore a 3 punti, ecc.
I carrelli semoventi a braccio telescopico rientrano nel regime delle verifiche periodiche previste dall'articolo 71 del D.Lgs 81/08 e smi al fine di verificare lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
La frequenza delle verifiche periodiche per tale tipologia di macchina è annuale secondo quanto definito dall'allegato VII al D.Lgs. 81/08.

Il Decreto interministeriale 11 aprile 2011- Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:

- dare comunicazione di messa in servizio all'Inail che procede all'assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima verifica periodica all'Inail.

Tenuto conto della periodicità annuale della verifica periodica si consiglia di richiedere la prima verifica periodica non oltre 10 mesi dalla messa in servizio e richiedere le verifiche periodiche, successive alla prima, con cadenza annuale.

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI DOTATI DI STRUTTURE PER LA PROTEZIONE DEL CONDUCENTE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

Alcuni trattori sono dotati di Strutture per la Protezione da AGenti ATmosferici (SPAGAT) costituite da:

a) protezioni superiori (tettuccio), e/o laterali, e/o anteriori e/o posteriori collegate direttamente alla struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) tramite soluzioni che ne consentono il fissaggio senza alterarne in alcun modo le caratteristiche di resistenza strutturale del ROPS stesso;
b) cabine chiuse installate in aggiunta ai ROPS preesistenti (solitamente, telai a due montanti anteriori o posteriori al sedile di guida).

Le SPAGAT costruite e installate dopo l'immatricolazione o la prima immissione sul mercato del trattore da soggetti diversi dal fabbricante dello stesso ai fini della protezione dal pericolo di capovolgimento, possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- strutture che nelle condizioni di normale installazione interferiscono con il volume di sicurezza del conducente.
  In questo caso l'installazione della struttura determina una non conformità alla norma che può essere sanata solo con la sua rimozione;
- strutture che nelle condizioni di normale installazione non interferiscono con il volume di sicurezza del conducente.
  In questo caso il fabbricante della struttura deve fornire informazioni in merito al principio secondo il quale in caso di capovolgimento le componenti della SPAGAT installata sullo specifico modello di trattore non invadono e non sproteggono il volume di sicurezza del conducente.
  Al fine di verificare che la SPAGAT soddisfi i predetti requisiti, il fabbricante deve effettuare o far effettuare prove appropriate.
  Nel caso in cui non sia data evidenza del soddisfacimento di tale requisito risulta necessario rimuovere la struttura di protezione.
  Nel caso in cui il costruttore dimostri che la struttura non interferisce con il volume di sicurezza, è comunque necessario per l'utilizzatore procedere con l'aggiornamento della carta di circolazione.

TRATTORI AGRICOLI UTILIZZATI PER EFFETTUARE I TRATTAMENTI FITOSANITARI

La norma UNI EN 15695-1:2018 "Trattrici agricole e forestali e macchine irroratrici semoventi - Protezione dell'operatore (conducente) da sostanze pericolose" il cui obiettivo è limitare l'esposizione dell'operatore (conducente) a sostanze pericolose nella dispersione di prodotti per la protezione delle colture (Plant Protection Products, PPP) e di fertilizzanti liquidi, specifica oltre alle diverse categorie di cabine, e i principali requisiti e procedure di prova allo scopo di limitare l'esposizione dell'operatore (conducente) a sostanze pericolose mentre si trova all'interno delle stesse.
Precisa anche le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante della trattrice o della macchina irroratrice semovente agli utilizzatori.

Classifica le cabine in 4 categorie:
Categoria 1: non fornisce un livello specificato di protezione contro sostanze nocive
Categoria 2: fornisce un livello di protezione contro polveri
Categoria 3: fornisce un livello di protezione contro polveri e aerosol
Categoria 4: fornisce un livello di protezione contro polveri, aerosol e vapori

I trattori dotati di cabina di Categoria 4 garantiscono il miglior tipo di protezione del conducente in caso di trattamenti con prodotti chimici pericolosi.

Lista di controllo

TRATTORE AGRICOLO			
DOMANDE	**SI/NO/NON APPLICABILE**		
1) I trattori in uso in azienda, presentano i principali requisiti di sicurezza? (vedi lista "REQUISITI DI SICUREZZA DEI TRATTORI AGRICOLI")	**SI**	**NO**	
2) I trattori adeguati ai requisiti di sicurezza, sono dotati di relative attestazioni di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs 81/08 e smi?	**SI**	**NO**	
3) In riferimento al pericolo di ribaltamento, sono prese in considerazione le indicazioni per limitare il ribaltamento longitudinale (impennamento)?	**SI**	**NO**	
4) In riferimento al pericolo di ribaltamento, sono prese in considerazione le indicazioni per limitare il ribaltamento laterale/trasversale?	**SI**	**NO**	
5) Gli operatori che sono incaricati dell'uso del trattori possiedono l'abilitazione alla guida?	**SI**	**NO**	
6) Sui trattori presenti in azienda sono presenti i pittogrammi di sicurezza?	**SI**	**NO**	
7) I trattori in uso in azienda, sono oggetto di manutenzione?	**SI**	**NO**	
8) Sono presenti i registri di controllo della manutenzione?	**SI**	**NO**	
9) Il titolare dell'azienda è a conoscenza degli obblighi relativi alla vendita, noleggio, concessione in uso dei trattori con difformità o carenze di sicurezza	**SI**	**NO**	
10) Sono presenti in azienda trattori dichiarati "fuori uso"	**SI**	**NO**	**N.A.**
11) Sui trattori aziendali, sono presenti Strutture per la Protezione da AGenti ATmosferici (SPAGAT)?	**SI**	**NO**	**N.A.**

CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO			
DOMANDE	**SI/NO/NON APPLICABILE**		
1) Gli operatori che sono incaricati dell'uso del carrelli semoventi a braccio telescopico possiedono l'abilitazione alla guida?	**SI**	**NO**	**N.A.**
2) I carrelli semoventi a braccio telescopico sono stati oggetto di verifica periodica (art. 71 D.Lgs 81/08 e smi)?	**SI**	**NO**	

REQUISITI DI SICUREZZA DEI TRATTORI AGRICOLI

1. Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento o "struttura di protezione" (telaio)

2. Sistema di ritenzione del sedile del conducente e del passeggero (cinture di sicurezza)

3. Protezione di elementi mobili:
   3.1 Protezione della presa di potenza posteriore
   3.2 Protezione della presa di potenza anteriore
   3.3 Protezione delle cinghie per la trasmissione del moto,
   della ventola del sistema di raffreddamento e di altre parti in movimento
4. Protezioni di parti calde
5. Accesso al posto di guida

R (ruote) C (cingoli)

SI/NO/NA (NON APPLICABILE)

R o C	MARCA MODELLO	MATRICOLA	TARGA	1	2	3.1	3.2	3.3	4	5

Attestazioni relative agli interventi effettuati (fac simili)

In allegato i fac simili da compilare a carico di chi effettua gli adeguamenti di conformità dei trattori ai requisiti di sicurezza dell'allegato V del D. Lgs 81/08 e a carico di chi effettua la manutenzione.

I fac simili sono tratti dai relativi documenti tecnici e Linee Guida INAIL

Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento o "struttura di protezione"

Allegato III [INAIL]	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO
Allegato IV [INAIL]	DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO
Allegato IV bis [INAIL]	DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO CONFORME A DIRETTIVE COMUNITARIE OVVERO A CODICI OCSE
Allegato V [INAIL]	DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE DI NON DISPONIBILITÀ COMMERCIALE DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO (R.O.P.S.)
Allegato VI [INAIL]	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Sistema di ritenzione del sedile del conducente e del passeggero (cinture di sicurezza)

Allegato cinture [INAIL]	DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE

Adeguamento dei trattori agricoli o forestali - Altri requisiti

Allegato generale [INAIL]	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI TECNICI PER L'ADEGUAMENTO AI PERTINENTI REQUISITI DI SICUREZZA DI CUI ALL' ALLEGATO V AL D. LGS. 81/08

Manutenzione

Allegato manutenzione [INAIL]	REGISTRO DI CONTROLLO

Allegato III [INAIL]

(carta intestata/timbro)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO

Il sottoscritto ……
titolare della ditta ……
con sede legale in ……

DICHIARA CHE

il telaio di protezione:

:

□ a due montanti anteriore (con telaio rigido posteriore)

□ fisso

□ abbattibile

□ a due montanti posteriore

□ fisso

□ abbattibile

□ a quattro montanti

destinato a trattori

□ a ruote

□ carreggiata stretta

□ standard

□ a cingoli

Con classe di massa ……

è stato costruito conformemente alla:

□ scheda ……. dell'allegato I

□ scheda ……. dell'appendice tecnica

della linea guida nazionale INAIL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D. Lgs. 81/08 e, per quanto riguarda il dispositivo di attacco, sono state seguite le informazioni tecniche contenute nell'allegato II alla suddetta linea guida.

luogo, data ……

Firma costruttore

……

Allegato IV [INAIL]

(carta intestata/timbro)

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO

Il sottoscritto ……
titolare della ditta ……
con sede legale in ……

DICHIARA

di avere installato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (numero di serie, se esistente) ..... costruito dalla Ditta ……

……

sul trattore agricolo o forestale:

marca ……..
modello ……..
telaio n. ……..
targa n. ……..

di proprietà del Sig. ……

nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida nazionale INAIL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D. Lgs. 81/08.

luogo, data ……

Firma installatore

……

Allegato IV bis [INAIL]

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO
CONFORME A DIRETTIVE COMUNITARIE OVVERO A CODICI OCSE

(carta intestata/timbro)

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO

Il sottoscritto ……..
titolare della ditta ……

con sede legale in ……

DICHIARA

di avere installato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento numero di serie ..... costruito dalla Ditta …….

…….

sul trattore agricolo o forestale:

marca ……..
modello ……..
telaio n. ……..
targa n. ……..

di proprietà del Sig. …….

nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite dal costruttore della struttura di protezione.

Il dispositivo di protezione in oggetto è stato dichiarato dal costruttore conforme alla direttiva/codici OCSE …….. come da documentazione allegata.

luogo, data ……

Firma installatore

……

Allegato V [INAIL]

(carta intestata/timbro)

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE DI NON DISPONIBILITÀ COMMERCIALE DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO (R.O.P.S.)

La sottoscritta Società: …….

costruttrice della struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS)

tipo: …….

marchio di fabbrica o commerciale: …….

destinata specificatamente al/ai trattore/i agricolo/i o forestale/i: ……..

……

DICHIARA CHE

la suddetta struttura di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) non è più disponibile.

luogo, data ……

Firma Legale Rappresentante del Costruttore

……

Allegato VI [INAIL]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ……
(cognome) (nome)

c.f. ……

Nato/a a ……il ……
(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo Stato) (provincia)

Residente a …… Via ……
(comune di residenza) (provincia)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

Che il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento per il trattore agricolo o forestale marca …….. modello …….. immatricolato/prodotto nell'anno …….. non è, alla data del presente documento, commercialmente disponibile. A tal scopo si allega copia del documento ufficiale del costruttore del trattore (es. listino prezzi dei ricambi aggiornato, catalogo ricambi aggiornato, ecc.).

luogo, data ……

Il/La Dichiarante

……..

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Nota
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Allegato cinture [INAIL]

(carta intestata/timbro)

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE

Il sottoscritto ……

titolare della ditta ……

DICHIARA

di avere installato il sedile

marca ……
modello ……
Costruttore ……
codice ……

e/o cintura di sicurezza

marca ……
modello ……
costruttore ……
codice ……

sul trattore agricolo o forestale

marca ……
modello ……
telaio n. ……
targa n. ……

di proprietà del sig. ……

nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida nazionale per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V al D.Lgs. 81/08.

luogo, data ……

Firma installatore

……

Allegato generale [INAIL]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ INTERVENTI TECNICI

(carta intestata/timbro)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI TECNICI PER L'ADEGUAMENTO AI PERTINENTI REQUISITI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ALLEGATO V AL D. LGS. 81/08

Il sottoscritto ……..

titolare della ditta ……

con sede legale in ……

DICHIARA CHE

I seguenti interventi tecnici:

□ **Protezioni di elementi mobili (specificare intervento/i)**

_____

□ **Protezione di parti calde (specificare intervento/i)**

_____

□ **Zavorre (specificare intervento/i)**

_____

□ **Silenziatore (specificare intervento/i)**

_____

□ **Accesso al posto di guida (specificare intervento/i)**

_____

□ **Comandi (specificare intervento/i)**

_____78

□ **Parabrezza ed altri vetri(specificare intervento/i)**

_____

□ **Sedile del conducente (specificare intervento/i)**

_____

□ **Sedile del passeggero (specificare intervento/i)**

_____

□ **Dispositivo retrovisore (specificare intervento/i)**

_____

□ **Tergicristallo (specificare intervento/i)**

_____

□ **Dispositivi di illuminazione (specificare intervento/i)**

_____

□ **Segnalatore acustico (specificare intervento/i)**

_____

□ **Batteria (specificare l'intervento/i)**

_____

□ **Cofani del motore e parafanghi (specificare intervento/i)**

_____

Effettuati sul trattore agricolo o forestale:

marca .....

modello .....

telaio n. .....

targa n. .....

di proprietà del Sig. .....

sono stati realizzati conformemente ai corrispondenti punti della linea guida nazionale INAIL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08.

luogo, data .....

Firma

.....

Allegato manutenzione [INAIL]

REGISTRO DI CONTROLLO

MODELLO TRATTORE:	
TARGA (SE PRESENTE):	
N. TELAIO:	
DATA: ……./……./……	ORE LAVORO: ……
□ CONTROLLOPERIODICO □ CONTROLLOSTRAORDINARIO	
PERSONA COMPETENTE	

CONTROLLI

		ESITO DEL CONTROLLO	
N°	Parte del trattore	POSITIVO	NEGATIVO
1	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO	□	□
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			
2	PROTEZIONE DI ELEMENTI MOBILI	□	□
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			
3	PROTEZIONE PARTI CALDE	□	□
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			
4		□	□
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			

N°	Parte del trattore	POSITIVO	NEGATIVO
5		☐	☐
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			
6		☐	☐
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			
7		☐	☐
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			
8		☐	☐
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			
9		☐	☐
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			
….		☐	☐
In caso di esito del controllo negativo specificare gli interventi effettuati per il ripristino della conformità …… …… …… ……			

Persona competente

_____

Datore di lavoro/lavoratore autonomo

_____

Bibliografia

- Linea guida INAIL "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali " Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.lgs. 81/08"
- Linea guida INAIL "l'Installazione dei sistemi di ritenzione del conducente" Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 –
- Documento tecnico INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato V al D. Lgs. 81/08"
- Documento tecnico INAIL Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali" Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08
- *Coordinamento tecnico delle regioni e delle Province autonome* "attrezzature di lavoro in uso nel settore agricolo o forestale - i requisiti essenziali di sicurezza" gruppo tecnico interregionale salute e sicurezza luoghi di lavoro
- Agricoltura n. 71 Regione Piemonte Speciale nuove regole per le macchine agricole
  "Le nuove regole per l'immissione sul mercato di macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate"
- *Coordinamento tecnico delle regioni e delle Province autonome* "Linee indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature - Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010 Titolo III del D.Lgs. 81/08" - Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA

COSTRUIAMO
SALUTE
IL PIANO DELLA PREVENZIONE 2021-2025
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

www.costruiamosalute.it